

Spett.le  
**Provincia di Vicenza**  
Area Tecnica – Servizio Rifiuti, VIA e VAS  
Palazzo Godi – Nievo, contrà Gazzolle, 1  
36100 Vicenza  
PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Spett. le  
**Comune di Lusiana**  
Piazza IV Novembre, 1  
36046 – Lusiana (VI)  
PEC: [lusiana.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:lusiana.vi@cert.ip-veneto.net)

**OGGETTO:**

elettrodotto 132kV “Carpanè - Schio” codice 23590D1,  
elettrodotto 132kV “Conco – Zugliano codice 23646F1.

Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art 19 del  
D.Lgs 152/06 e dell’art. 8 della L.R. 4/2016.

Progetto – Ristrutturazione centro zootecnico con  
ampliamento.

Con riferimento alla VS. del 26/08/2019 pari oggetto, acquisita dal nostro protocollo a. n. GRUPPO  
TERNA/A20190059319, comunichiamo che l’area in parola è attraversata dai seguenti elettrodotti di nostra  
competenza:

- Elettrodotto 132kV in singola terna “Carpanè – Schio” codice 23590D1, campate tra i sostegni n.  
197-198-199;
- Elettrodotto 132kV in singola terna “Conco - Zugliano” codice 23646F1, campata tra i sostegni n.  
72-73;

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con  
gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e  
conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed  
integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee  
elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione  
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo  
emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di  
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione  
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli  
elettrodotti.

In merito al D.M. 449 del 21 marzo 1988 il progetto risulta compatibile con il nostro elettrodotto

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella  
progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a  
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti

sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Ciò premesso, vista la dichiarata destinazione d'uso del fabbricato ed il relativo posizionamento rispetto all'elettrodotto, Vi comuniciamo che non sono state effettuate verifiche in merito alla normativa sopra citata.

Vi segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile  
AOT di PD – Unità Impianti di Vittorio Veneto

UI-VVE/AD/ R-U-23590D1-0-CX-10021

Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016 - Risposta

Copia a UI-VVE |

**D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83**

**LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.